Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), con particolare riferimento al capo IV, recante misure urgenti in materia di attività produttive;
Visto l'art. 14 comma 1 della citata legge regionale 11/2009 il quale testualmente prevede: "*Nel quadro degli interventi di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), a integrazione di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo, al fine di ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a rilasciare controgaranzie nei limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria, a valere sulle proprie disponibilita' di bilancio*" **;**
Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1435, con cui è stato approvato il Regolamento concernente: << Regolamento recante modifiche al "Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie>>;
Ricordato che, a seguito di ulteriori approfondimenti ed al fine di chiarezza normativa, con deliberazione di data odierna si è provveduto alla sostituzione dell'intero testo regolamentare ed è stato approvato il nuovo << Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio>>;
Ritenuto di determinare le condizioni e le modalita' per le prestazioni delle controgaranzie previste dal comma 1 dell'art. 14 della citata legge regionale 11/2009 rilasciate a fronte delle garanzie prestate secondo le prescrizioni del citato regolamento;
Atteso che la controgaranzia regionale può coprire tanto la quota di rischio garantita dal Fondo regionale di garanzia per le PMI, quanto la quota garantita dai Confidi convenzionati ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 10, della legge regionale 4/2005;
Ritenuto di prestare la controgaranzia regionale a fronte degli interventi previsti dall'art. 4 del citato Regolamento per i quali sia stata prestata la garanzia a valere sul Fondo regionale di cui al comma 3 dell'art. 12 bis della legge regionale 4/2005 ;
Ritenuto di prevedere che la controgaranzia regionale venga concessa nella misura massima del cento per cento dell'ammontare garantito dal Fondo regionale di Garanzia e, rispettivamente, dell'ottanta per cento dell'ammontare garantito dai Confidi convenzionati;
Ritenuto di prevedere pertanto, con riferimento ai livelli massimi garantibili a norma del succitato Regolamento, un importo massimo garantito pari a 1.080.000.000,00 euro;
Considerato di prevedere le modalità di estinzione e attivazione della garanzia e gli obblighi dei soggetti garantiti;
Su proposta dell'Assessore alle attività produttive e dell'Assessore regionale al Patrimonio e servizi generali,
La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia presta le controgaranzia previste dai commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale 11/2009 alle condizioni e con le modalità di cui all'allegato 1.
2. L' importo massimo garantito dalla Regione, con riferimento ai livelli massimi garantibili a norma del Regolamento citato in premessa, è pari a 1.080.000.000,00

euro. Tale limite potrà essere rivisto a seguito di ulteriori modifiche al Regolamento in parola.

3. Gli impegni definitivi per eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie di cui al punto 1 saranno assunti, con apposito provvedimento a carico dei capitoli 1545, 1546, 1547, 1745, 1746 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.